



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PATRIZI	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CIARAMELLA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FANTINI	STEFANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1589/14  
depositato il 21/03/2014

- avverso la sentenza n. 338/27/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

1

difeso da:

CAPUTO DOTT. GIORGIO  
VIA ALESSANDRO FARNESE 26 00192 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCE010102069/2008 IRAP 2003

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 1589/14

UDIENZA DEL

10/12/2014 ore 09:30

SENTENZA

N° 7523/29/14

PRONUNCIATA IL:

10 DIC. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

15 DIC. 2014

Il Segretario

*REDAZIONE UNIFICATA*  
*[Signature]*

## Fatto e diritto

L'avv. \_\_\_\_\_ ha impugnato un avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione, ai fini Irpef, Iva ed irap per l'anno 2003, di compensi professionali non dichiarati per un maggior importo pari ad euro 38.676,35, sulla base dei dati acquisiti dal suo conto corrente bancario, relativamente ai quali non aveva fornito, ad avviso dell'ufficio, alcuna giustificazione.

Il primo giudice ha rigettato il ricorso.

Avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello per i seguenti motivi:

l'erroneità dell'atto di accertamento per quanto concerne il totale degli accreditamenti riscontrati sul proprio conto corrente;

mancata considerazione delle spese complessive sostenute dal contribuente e riportate sia in contabilità che nel modello unico per l'anno 2003;

erronea applicazione anche per il 2003, perciò in modo retroattivo, delle previsioni di cui alla legge numero 311/2004, entrata in vigore dall'1/1/2005, che ha posto l'onere per il contribuente di conservare la documentazione giustificativa dei soggetti beneficiari dei prelievi bancari

Si è costituita l'agenzia delle entrate che chiesto il rigetto dell'appello.

L'appellante ha depositato memoria di replica, nella quale, riguardo ai presunti compensi generati dai movimenti bancari non giustificati evidenzia come in data 24 settembre 2014 la Consulta con la sentenza n. 228/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32 comma 1 numero 2, secondo periodo del d.p.r. numero 600/1973, limitatamente alle parole "o compensi", quindi limitatamente ai redditi di natura professionale; pertanto, l'accertamento impugnato dovrebbe essere considerato nullo ab origine in

quanto l'importo di euro 20.063,70 di presunti compensi sarebbe stato determinato, tenendo conto degli addebiti bancari non giustificati, in base ad una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Inoltre, in conseguenza della nullità dell'accertamento per tale importo dovrebbe essere ammesso alla procedura di concordato preventivo cui aveva aderito, introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 269/2003, in quanto il maggior reddito accertato, ammontante ad euro 18.612,65, sarebbe inferiore al 50% del reddito dichiarato dal contribuente.

L'appello merita parziale accoglimento per i seguenti motivi.

Infatti, come fatto rilevare dall'appellante, la Corte costituzionale con la sentenza numero 228/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, numero 2, secondo periodo, del d.p.r. n. 600/1973, come modificato dall'articolo 1, comma 402, lett. a), n. 1, della legge n. 311/2014, nella parte in cui ha esteso ai lavoratori autonomi l'ambito operativo della presunzione in base alla quale anche le somme prelevate dai conti correnti costituiscono compensi assoggettabili a tassazione, se non sono annotate nelle scritture contabili e se non sono indicati i soggetti beneficiari dei pagamenti. In particolare, la Consulta ha ritenuto arbitraria l'omogeneità di trattamento, prevista dalla disposizione censurata, tra la figura dell'imprenditore e quella del lavoratore autonomo, alla cui stregua anche per quest'ultima il prelevamento dal conto corrente bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. In definitiva, secondo la Corte Costituzionale, la presunzione in discorso è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

Pertanto, la citata norma, applicabile al caso di specie, nel significato risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale, è da ritenere applicabile anche al giudizio in esame, che concerne un rapporto non ancora esaurito.

Perciò, l'accertamento in questione deve considerarsi viziato relativamente all'importo di euro 20.063,70 per presunti compensi generati da addebitamenti bancari non giustificati.

In conseguenza di ciò, i maggiori compensi legittimamente individuati dall'ufficio, a seguito di accreditamenti bancari non giustificati, ammontano solo ad euro 18.612,65.

Tale circostanza comporta la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto del contribuente ad usufruire della procedura di concordato preventivo introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 269/2003.

La reciproca soccombenza giustifica la totale compensazione delle spese di giudizio.


#### **P.Q.M.**

Accoglie parzialmente l'appello e riconosce il diritto del contribuente ad usufruire della procedura di concordato preventivo introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge numero 269/2003. Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/12/2014.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

**Il Relatore**



**Il Presidente**

